



# Newsletter Aris

n° 666 – 17.12.2024

## Legge di Bilancio 2025: vincoli di spesa e controlli ministeriali

Circolano in queste ore, con una certa insistenza, commenti preoccupati per una disposizione della legge di stabilità 2025 che potrebbe, così si teme, limitare la libertà degli enti beneficiari di contributi pubblici. La limitazione riguarderebbe l'assoggettamento a vincoli di spesa e a controlli di revisione da soggetti ministeriali. La norma in realtà - la riportiamo in calce - dovrebbe riguardare esclusivamente gli enti privati sottoposti a controllo pubblico.

L'obiettivo, lessicalmente forse mal formulato, è garantire che anche questi enti (privati per identità giuridica ma 'pubblici' per finalità istituzionali e modalità organizzative) rispettino i vincoli di spesa posti a tutela della finanza pubblica. Anche solo immaginare così gravi invasioni nella sfera delle organizzazioni indipendenti del terzo settore (enti religiosi compresi) sarebbe improponibile in un contesto di diritto e di rispetto della sfera di azione sociale privata.

Trattandosi di testi non ancora ufficialmente approvati dal Parlamento, soggetti quindi a possibili sistemazioni e correzioni, preferiamo rinviare di qualche giorno prese di posizione tecniche.

Sul fronte politico la verità - il vero valore da difendere - è che questa legge di stabilità (per ora, noi speriamo in qualche intervento dell'ultimo minuto) offre ben poco supporto al privato sociale operante in sanità e nel settore socio sanitario non profit.

Le risorse sono destinate soprattutto al personale, agli enti e ai servizi del SSN senza che sia adeguatamente considerato il ruolo sussidiario delle nostre istituzioni.

Ed è su questi temi che siamo impegnati in queste ore di attesa. La prospettiva di veder crescere i divari retributivi con servizio pubblico, per esempio, può fare ai nostri associati danni molto più ingenti.

Torneremo sull'argomento non appena avremo elementi certi da discutere.

### TESTO ARTICOLO 112

#### **Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica**

*1. Ferme restando le disposizioni dettate dall'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di potenziare le funzioni di controllo e di monitoraggio della finanza pubblica, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali di società, enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico dello Stato, di entità significativa. Il livello di significatività del contributo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro*

*90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione il predetto livello di significatività è stabilito nell'importo di 100.000 euro annui. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle società di cui agli articoli 11-quater e 11-quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*

*2. L'obbligo di integrazione della composizione del collegio di revisione o sindacale con il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze decorre dalla prima scadenza del collegio successiva all'esercizio in cui si verificano le condizioni stabilite ai sensi del comma 1 e cessa dalla prima scadenza del collegio successiva al venir meno delle medesime condizioni. Rimane fermo il numero dei componenti del collegio dei revisori o sindacale come definito dagli ordinamenti che disciplinano le società, gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al comma 1. Per le finalità di cui al primo periodo gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al comma 1 adottano, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le conseguenti*

*modifiche statutarie, regolamentari e organizzative.*

*3. I rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi dei revisori dei conti e sindacali delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle società, gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al comma 1, nell'espletamento dei compiti demandati dalla normativa vigente, assicurano le necessarie attività di monitoraggio della spesa e di resoconto al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risultanze delle verifiche effettuate, in conformità alle direttive individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze fornite al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in accordo con l'ordinamento dell'Unione europea.*

*4. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'applicazione delle misure di contenimento della spesa di cui ai commi 591, 592, 593, 597, 598 e 599 dell'articolo 1 della legge*

*84*

*27 dicembre 2019, n. 160, è estesa alle società, enti, organismi e fondazioni di cui al comma 1. Conseguentemente, detti soggetti a decorrere dall'anno 2025 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.*

*5. Al fine di potenziare l'attività di controllo amministrativo-contabile da parte dei revisori dei conti per perseguire la migliore allocazione delle risorse disponibili presso le istituzioni scolastiche, i revisori dei conti svolgono ulteriori verifiche sulla base delle indicazioni predisposte dal Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per la finalità di cui al primo periodo, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l'incremento dei compensi, a decorrere dall'anno 2025, dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.*

**Cordiali saluti**

**Area politiche fiscali e osservatorio normativo**

**Luigi Corbella**